

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 30/03/2023, n. 9045

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28102/2021 r.g. proposto da:

A.A., nato in (Omissis), rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Maurizio Veglio del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 31;

- ricorrente -

contro

Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; -Ministro dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

- intimati -

avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 2 aprile 2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1694/21, di seconda proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (c.p.R.), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Svolgimento del processo

1. La vicenda processuale può essere così riassunta.

1.1 Nell'ottobre del 2019 il A.A. decideva di lasciare la Tunisia e raggiungere il fratello, con il consenso dei genitori. Dopo aver raggiunto la città costiera di La Goulette, vicino Tunisi, il A.A. riusciva a salire di nascosto a bordo di un natante diretto in Italia e, dopo essere sbarcato a Civitavecchia, si riuniva con il fratello a Pisa.

1.2 Dopo essere stato condannato dal Tribunale di Pisa per spaccio di stupefacenti alla pena di sei mesi di reclusione, il A.A. veniva attinto da un decreto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b), emesso dal Prefetto di Pisa, e da un conseguente ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino emesso dal Questore di Pisa.

1.3 Il ricorrente veniva, dunque, condotto presso il c.p.R. "Brunelleschi" di Torino, dove veniva ristretto in una delle aree della struttura insieme a persone maggiorenti.

All'esito dell'udienza di convalida del trattenimento del 10 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Torino convalidava la misura del trattenimento.

1.4 In data 1 aprile 2021 la Questura di Torino avanzava istanza di seconda proroga del trattenimento del A.A. in quanto permanevano le condizioni di cui al medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 1. Unitamente alla richiesta di proroga del trattenimento, la Questura di Torino allegava comunicazione della Prefettura di Torino del 29 marzo 2021, secondo la quale quest'ultima aveva disposto per tutti gli ospiti presso il c.p.R. lo stato di quarantena fiduciaria all'interno del Centro fino al 2 aprile, non avendo accettato gli stessi di sottoporsi al tampone molecolare e per tale motivo l'udienza sarebbe stata celebrata senza la partecipazione del A.A..

Il Giudice di Pace di Torino, nel provvedimento qui impugnato, accoglieva l'istanza di proroga del trattenimento, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, ritenendo "fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano".

Il provvedimento, pubblicato il 2.4.2021, è stato impugnato da A.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Le amministrazioni intime non hanno svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , commi 4 e 5, art. 15 , par. 2, Direttiva 2008/115/CE , art. 111 Cost., comma 6, nonché vizio di motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento, con omessa considerazione della sua mancata partecipazione all'udienza di convalida e con omessa considerazione della mancanza degli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga. Osserva il ricorrente che il provvedimento del Giudice di Pace di Torino - che aveva disposto la proroga del trattenimento del A.A. - riportava la seguente motivazione "ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano", ciò integrando una mera formula di stile abitualmente utilizzata dal Giudice di Pace di Torino, alla quale non corrispondeva alcuna valutazione specifica del caso in esame, non offrendo la stessa alcuna risposta alle specifiche censure sollevate nel giudizio di opposizione sopra descritto in premessa.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, art. 111 Cost., con conseguente nullità del provvedimento di proroga del trattenimento per mancanza assoluta della motivazione.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.C.M. n. 234 del 2016 , art. 7 , L. n. 47 del 2017 , art. 5 , comma 9, D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 19-bis , comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 19 , comma 2, lett. a), con illegittimità del decreto di proroga del trattenimento per violazione del principio della presunzione della sua minore età.

3.1 I primi due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono in realtà fondati ed il loro accoglimento determina anche l'assorbimento del terzo motivo di censura.

In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero la mancata partecipazione dello straniero trattenuto all'udienza di convalida, l'omessa considerazione della mancanza degli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga e l'illegittimità del trattenimento in ragione della pendenza della procedura di accertamento dell'anagrafica.

Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano". Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristallizzato a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il

requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione.

3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322 ; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939 ). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82 ; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064 ).

E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021).

Più in particolare, la disciplina normativa relativa alla seconda proroga, disciplinata dal D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 14, comma 5, prevede presupposti diversi e più stringenti rispetto a quelli sottostanti alla prima proroga, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di "gravi difficoltà per l'accertamento dell'identità del trattenuto o per l'acquisizione di documenti per il viaggio", ma essendo necessaria, per converso, che siano emersi "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio", con un conseguente onere motivazionale inerente alla specificità dei presupposti di legge, che nel caso in esame non è stato minimamente assolto.

3.3 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883 ).

Alla ritenuta fondatezza dei primi due motivi di ricorso consegue la cassazione del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato e, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta, la decisione nel merito della causa, con il necessario annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero. Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento del ricorrente.

Condanna le Amministrazioni intimatè al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i compensi, in Euro 1.200 per il giudizio di merito ed Euro 2.100,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023